

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DELLE
SEDUTE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29.04.2022

INDICE

Parte I	Pag.
<u>Sedute in modalità telematica del Consiglio comunale e delle sue articolazioni</u>	
Art. 1 Sedute in modalità telematica	3
Art. 2 Principi e criteri	3
Art. 3 Requisiti tecnici	4
Art. 4 Convocazione delle sedute	4
Art. 5 Partecipazione alle sedute	5
Art. 6 Accertamento del numero legale	5
Art. 7 Svolgimento delle sedute	5
Art. 8 Sedute in forma mista	6
Art. 9 Regolazione degli interventi	6
Art. 10 Votazioni	7
Art. 11 Votazioni a scrutinio segreto nella seduta in videoconferenza	7
Art. 12 Votazioni a scrutinio segreto nella seduta in forma mista	8
Art.13 Obbligo di astensione	8
Art. 14 Verbale	9
Art. 15 Registrazioni e Protezione dei dati personali	9
Parte II Sedute in modalità telematica della Giunta comunale	10
Art. 16 Sedute della Giunta	10
Art. 17 Votazioni	11
Art. 18 Verbale delle sedute di Giunta	11
Parte III Norme finali	11
Art.19 Entrata in vigore	12

Parte I Sedute in modalità telematica del Consiglio comunale e delle sue articolazioni

Art. 1 Sedute in modalità telematica

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono di norma in presenza fisica negli ambienti a tal fine individuati. In caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, il Presidente del Consiglio comunale può stabilire che la seduta si svolga in modalità telematica, mediante videoconferenza, in luogo della presenza fisica.
2. La partecipazione di uno o più componenti dell'organo consiliare con modalità telematica alla seduta del Consiglio convocata in presenza negli ambienti a tal fine dedicati, può essere autorizzata dal Presidente del Consiglio comunale, purché motivata da ragioni di salute o da gravi motivi personali e comunicata al Presidente con preavviso di almeno due giorni lavorativi.
3. Le disposizioni contenute nella Parte I del presente Regolamento si applicano anche alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari, compatibilmente con le previsioni del vigente Regolamento sull'istituzione e funzionamento delle commissioni consiliari, approvato con deliberazione C.C. n. 100 del 15.10.2009, esecutiva ai sensi di legge, e in ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 13 del 06.03.2012.
4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio allo Statuto comunale ed al Regolamento generale del Consiglio comunale di Terranuova Bracciolini, approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 09.05.2007, esecutiva ai sensi di legge e modificato in ultimo con deliberazione n. 12 del 06.03.2012, esecutiva ai sensi di legge.

Art. 2 Principi e criteri

1. La disciplina delle sedute del Consiglio comunale in modalità telematica è ispirata ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 (TUEL) ed ai seguenti criteri:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salve le ipotesi di seduta riservata previste dal vigente Regolamento generale del Consiglio comunale. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio comunale in modalità telematica sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune e sono divulgati mediante appositi manifesti da affiggersi negli spazi pubblici almeno quarantotto ore prima della seduta. La pubblicità delle sedute in modalità telematica è realizzata mediante la trasmissione in diretta streaming sul canale istituzionale "You Tube" del Comune e mediante la possibilità, per chiunque vi abbia interesse, di accedere alla registrazione audiovisiva della diretta *streaming*, al termine della seduta, sulla *home page* del sito internet istituzionale del Comune per 7 giorni successivi alla seduta.
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti dal Regolamento generale del Consiglio

comunale per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione.

c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'identificazione certa della identità dei soggetti che partecipano alla seduta;
- b) la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione;
- e) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- f) la garanzia della segretezza della seduta del Consiglio comunale, ove necessario;
- g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione della registrazione audiovisiva dei lavori nei modi e termini stabiliti nel presente regolamento.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 Convocazione delle sedute

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio comunale nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento generale del Consiglio comunale, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi del presente articolo.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

3. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di funzionari comunali o altre particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

4. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio comunale in modalità telematica sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale del

Comune e sono divulgati mediante appositi manifesti da affiggersi negli spazi pubblici almeno quarantotto ore prima della seduta.

Art. 5 Partecipazione alle sedute

1 Il componente dell'organo di governo che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale e al decoro della carica pubblica che ricopre.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

3. Ciascun componente o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche dell'organo di governo o di sue articolazioni, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza

(piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.

4. Il Consigliere può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario comunale.

Art. 7 Svolgimento delle sedute

1. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.

2. Il Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche, anche di natura tecnica, relative al collegamento in videoconferenza, che rendano impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. In tali casi, se il numero legale è

garantito, il Presidente può dare corso ugualmente ai lavori dell'assemblea, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una breve sospensione dei lavori per consentire la effettiva partecipazione del componente impossibilitato per motivi tecnici.

3. Qualora nel corso della seduta venga meno, anche a seguito di verifica del numero legale, il numero di presenti idoneo a rendere valida l'adunanza, la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale. In tale ipotesi, il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 10 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

4. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio della documentazione ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri amministrativi necessari.

Art. 8 Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi, nei soli casi previsti dall'art.1 del presente regolamento, anche in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9 Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate.

2. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento generale del Consiglio comunale.

3. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati a presenziare in Consiglio in relazione a determinati argomenti.

4. I Consiglieri intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono. Il microfono deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso

altri interventi. La videocamera può essere disattivata nel momento in cui sono in corso altri interventi, qualora la sua attivazione renda tecnicamente difficoltoso il collegamento da remoto.

5. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10 Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto in forma palese è espresso:

a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.

2. Il Presidente, nel caso di cui alla sopra citata lettera a), con l'assistenza del Segretario e degli scrutatori:

- accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
- proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un breve tempo stabilito dal Presidente. Decorso tale tempo, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

- riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
- differire la votazione al termine della seduta;
- adottare ogni altra determinazione conforme al Regolamento generale del Consiglio comunale.

Art. 11 Votazioni a scrutinio segreto nella seduta in videoconferenza

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.

2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

3. Qualora per ragioni tecniche non sia possibile procedere alla votazione a scrutinio segreto tramite idonei sistemi presenti nella piattaforma, si procederà per l'espressione di voto di tutti i componenti del Consiglio comunale con le modalità stabilite dall'art.12.

Art. 12 Votazioni a scrutinio segreto nella seduta in forma mista

1. I componenti del Consiglio comunale impossibilitati a partecipare in presenza alla seduta consiliare, possono esprimere il proprio voto, in occasione delle votazioni a scrutinio segreto, in deroga alla modalità prevista dall'art.55 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, avvalendosi del Segretario comunale in qualità di portavoce (cosiddetto "*nuncius*"), che trasferisce la loro volontà sulle schede secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Consegnate le schede ad ogni Consigliere e al Segretario comunale, il Presidente procede con l'appello nominale dei Consiglieri presenti in aula, a seguito del quale ciascun Consigliere deposita nell'urna la scheda e, successivamente, con l'appello dei Consiglieri che partecipano "in remoto", collegati in videoconferenza, che si esprimono attraverso il Segretario Generale in qualità di portavoce, ai sensi dei commi 3 e 4.

3. I Consiglieri comunali collegati in videoconferenza o audio conferenza, utilizzando la casella istituzionale di posta elettronica certificata, esprimono il proprio voto, trasmettendolo al Segretario comunale ad un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata appositamente comunicato ai medesimi.

4. La casella istituzionale di posta elettronica certificata è accessibile solo dal Segretario comunale e verrà disattivata al termine della procedura di voto.

5. Il Segretario comunale è tenuto ed assicura il rispetto della segretezza del voto espresso dai Consiglieri collegati "da remoto".

6. Il Segretario Generale in qualità di portavoce trascrive nelle apposite schede i nominativi che gli sono stati comunicati e inserisce le schede nell'apposita urna.

7. Successivamente si applica quanto previsto dall'articolo 55 comma 4 del Regolamento del Consiglio comunale.

Art.13 Obbligo di astensione

1. Il Consigliere comunale che deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di suoi parenti o affini sino al quarto grado in conformità a quanto stabilito dall'art.78 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, immediatamente prima della trattazione dell'oggetto avverte il Segretario comunale per la registrazione a verbale e interrompe il collegamento.

2. Nel caso di astensione obbligatoria, il Consigliere comunale non è computato ai fini della formazione del numero legale. Prima di procedere alla trattazione della successiva proposta di deliberazione all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio comunale accerterà, con l'assistenza del Segretario comunale e dei dipendenti comunali in servizio, l'avvenuto ripristino del collegamento con il Consigliere comunale che aveva interrotto il collegamento al fine di astenersi.

Art. 14 Verbale

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione;
 - la trascrizione integrale degli interventi di coloro che partecipano alla seduta; nel caso in cui la registrazione audio non sia utilizzabile, una sintesi del contenuto degli interventi sarà riportata a verbale dal Segretario comunale.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina contenuta nel Regolamento generale del Consiglio comunale.
4. Il Segretario comunale, o in sua assenza il Vicesegretario, partecipa alle sedute del Consiglio comunale svolte in modalità telematica mediante collegamento alla medesima piattaforma utilizzata dai componenti dell'organo consiliare.

Art. 15 Registrazioni e Protezione dei dati personali

1. La registrazione audio/video della seduta del Consiglio comunale svolta in modalità telematica è effettuata dall'Amministrazione comunale, tramite i dipendenti comunali a ciò autorizzati, al fine istituzionale di garantire la pubblicità dei lavori del Consiglio comunale stesso. E' vietata la registrazione audio e/o video della seduta del Consiglio ad opera del singolo partecipante.
2. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori comunali, il Segretario comunale, i dipendenti dell'Ente in servizio e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
3. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, nel caso di seduta in forma mista, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
4. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

5. Le riprese audio/video sono trasmesse in diretta streaming sul canale istituzionale “You Tube” del Comune. Al termine della seduta, la registrazione audio video della medesima resta visibile sul medesimo canale per 7 giorni successivi alla seduta consiliare ed è pubblicata sulla home page del sito internet istituzionale del Comune per il medesimo periodo. Al termine del periodo stabilito, la registrazione viene cancellata e il file distrutto, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.
6. La registrazione audio viene conservata per il tempo necessario alla trascrizione degli interventi e comunque per non oltre 30 giorni dal giorno della seduta. Decorso tale periodo la registrazione viene cancellata con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.
7. Chiunque sia interessato ad accedere a dati, informazioni e documenti relativi alla seduta potrà far accesso al verbale della seduta consiliare conservato agli atti dell’Ufficio di Segreteria comunale.
8. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Terranuova Bracciolini, in persona del Sindaco pro-tempore.

Parte II Sedute in modalità telematica della Giunta comunale

Art. 16 Sedute della Giunta

1. La Giunta si riunisce in seduta segreta e si svolge in presenza fisica presso la sede municipale oppure in modalità telematica.
2. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, può disporre che la Giunta si riunisca in modalità telematica, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel verbale della seduta:
 - a) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l’andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere eventuali documenti.
3. Il Sindaco può autorizzare alla Giunta comunale convocata in presenza fisica presso la sede municipale la partecipazione in modalità telematica di un Assessore che, per ragioni di salute o altri gravi motivi personali, sia impossibilitato a recarsi presso la sede municipale. Di tale circostanza è dato atto nel verbale.
4. Nei casi d’urgenza il Sindaco può disporre la convocazione della Giunta in modalità telematica anche nella stessa giornata con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.
5. La piattaforma scelta deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell’andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 17 Votazioni

1. Il voto in forma palese è espresso:

- a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il componente della Giunta comunale la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
- b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei componenti della Giunta votanti e l'espressione del voto.

2. Il Sindaco, nel caso di cui alla sopra citata lettera a), con l'assistenza del Segretario:

- accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
- proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco. Decorso tale tempo, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco può riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione oppure rinviare la trattazione della proposta di deliberazione alla successiva prima seduta utile.

4. La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Sindaco quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui. Si applicano in tal caso le modalità previste dagli articoli 11 e 12 del presente Regolamento

Art. 18 Verbale delle sedute di Giunta

1. Di ogni seduta, il Segretario comunale, redige il verbale.

2. Il verbale, sottoscritto dal Segretario comunale e conservato agli atti dell'Ufficio di Segreteria comunale, deve:

- a) indicare il giorno e l'ora di inizio e termine della seduta, i nomi degli Assessori presenti all'appello di apertura, intervenuti successivamente e scollegati prima del termine della seduta.
- b) riportare le proposte di deliberazione approvate con indicazione della modalità (palese o segreta) e dell'esito della votazione, riportando il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti.

3. La seduta di Giunta non viene registrata.

Parte III Norme finali

Art.19 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione che lo approva.